



R.A.: 644/2008

# **CITTÀ DI ALTAMURA**

Provincia di Bari

I Settore

## **REGOLAMENTO**

# **PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

**Approvato con provvedimento del Consiglio Comunale il 28/01/2008, n. 4:**

**Pubblicato dal 20/02/2008 al 06/03/2008, divenuto esecutivo il 02/03/2008**

**Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11/03/2008 al 26/03/2008**

**Entrata in vigore il 27/03/2008**

**AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 AUSL BA  
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI  
ALTAMURA - GRAVINA IN PUGLIA - POGGIORSINI -  
SANTERAMO IN COLLE - A.U.S.L. BA**

**CITTA' DI ALTAMURA REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO**

(Prov di Bari)

**DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI**

Atto depositato nella Segreteria Comunale

dal 11-03-2008 al 26-03-2008

Altamura, il 11 MAR. 2008



Il Capo Servizio Segreteria

Dott. Carlo Carretta

**Art. 1 - Oggetto e finalità.**

Il presente regolamento disciplina l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi socio-assistenziali comuni dell'Ambito Territoriale n. 1, costituito dai Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle.

Detta attività persegue i fini determinati dalle leggi di materia e dagli atti amministrativi che ne costituiscono esecuzione, con specifico riguardo agli atti programmatori e di pianificazione.

L'attività selettiva è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

**Art. 2 Servizi sociali**

Sono "servizi sociali" le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, della comunità locale dell'Ambito Territoriale n.1, così come individuati e disciplinati nel Piano di Zona.

Dai "servizi sociali" sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia così come disciplinato dall'art. 128 del D. Lgs. 112/98.

**Art. 3 Ripartizione competenze**

Il dirigente dei servizi sociali del Comune Gestore, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, predispone le procedure di affidamento dei servizi esternalizzati secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Istituzionale (ivi compresi empi e modalità).

Resta fermo il ruolo di coordinamento e di raccordo delle funzioni di rendicontazione del Comune capofila secondo quanto previsto nell'Accordo di programma e nella Convenzione per la gestione associata.

Il Comune Gestore individua il responsabile del procedimento di gara che è tenuto a dare ogni utile informazione e chiarimento ai partecipanti al fine di permettere la presentazione di un'offerta.

Le offerte vengono valutate da una commissione tecnica appositamente nominata.

#### **Art. 4 Principi generali dell'affidamento**

L'affidamento dei servizi è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto, deve avvenire attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità del Comune gestore nell'individuazione del soggetto erogatore.

I partecipanti alle procedure di gara, del settore privato o del privato sociale, sono selezionati in relazione alle comprovate professionalità di volta in volta necessarie e le relative offerte sono selezionate prevalentemente sulla base del rapporto qualità - costo offerto.

#### **Art. 5 Procedure di acquisizione**

Nell'atto con cui viene indetto il procedimento di affidamento del servizio il Comune gestore deve indicare quali tra le seguenti procedure intende utilizzare:

- Acquisto in economia;
- l'affidamento con procedura negoziata senza bando;
- l'affidamento con procedura negoziata con bando;
- l'affidamento con procedure ristrette.

### **Art. 6 Affidamento a soggetti terzi**

Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore.

I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa.



### **Art. 7 Acquisti in economia**

Per acquisti di beni e fornitura dei servizi sino a € 2.000,00 oltre iva si può procedere all'affidamento diretto.

Per i servizi di importo da € 2.000,01 ad € 20.000,00 iva esclusa, si può procedere ad acquisti in economia mediante preventiva indagine di mercato con acquisizione, anche via fax, di almeno 5 preventivi nel termine di almeno dieci giorni consecutivi.

### **Art. 8 Procedura negoziata senza bando**

Per i servizi di importo non superiore a € 20.000,00 il Responsabile del procedimento può aggiudicare contratti pubblici, relativi a servizi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il termine fissato nell'invito a presentare l'offerta per importi fino a € 50.000,00 è di quindici giorni consecutivi, oltre € 50.000,00 venti giorni consecutivi.

L'invito a presentare l'offerta deve essere diretto ad almeno cinque imprese.

L'offerta deve pervenire in plichi sigillati.

### **Art. 9 Procedura negoziata con bando**

Per servizi di importo non superiore a € 400.000,00 il Responsabile del Procedimento può aggiudicare contratti pubblici relativi a servizi, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara sul sito internet dei comuni dell'ambito e una rivista specializzata.

Il termine fissato nell'invito a presentare l'offerta non può essere inferiore a quaranta giorni consecutivi.

### **Art. 10 Procedura ristretta**

La procedura ristretta può essere adottata per qualsiasi importo; è obbligatoria per importi superiori a € 400.000,00.

La pubblicità per importi fino a € 50.000,00 avviene all'albo pretorio e sul sito internet dei comuni dell'Ambito; per importi superiori anche mediante pubblicazione su una rivista specializzata.

Il termine fissato per la richiesta dell'invito a presentare l'offerta non può essere inferiore a sette giorni.

Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a dieci giorni.

### **Art. 11 Convenzioni**

I soggetti del terzo Settore, qualora non presentino organizzazione di imprese, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione dei servizi.

A tal fine saranno sottoscritte apposite convenzioni.

### **Art. 12 Requisiti generali dei soggetti affidatari**

Per i requisiti generali dei soggetti affidatari si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti attuativi.

### **Art. 13 Autocertificazioni**

I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

### **Art. 14 Criteri di aggiudicazione**

I pubblici servizi di cui al presente regolamento vengono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.

Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

- qualità del servizio,
- qualità economica,
- prezzo.

La qualità dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata in base ai seguenti elementi, variabili secondo il servizio in questione, e individuati in ordine decrescente di importanza.

1. profili professionali impiegati;
2. congruenza della proposta economica rispetto alla proposta tecnica;
3. indicatore di risultato coerente con gli obiettivi fissati;
4. organizzazione proposta per la gestione del servizio;
5. capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze;
6. grado di innovazione della proposta tecnica rispetto alle metodologie di intervento;
7. le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
8. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
9. la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità, con riferimento esclusivo all'offerta presentata.

I bandi di gara devono contenere uno o più degli elencati elementi di selezione in ragione del tipo di servizio da affidare.

Al fattore prezzo viene attribuito un punteggio non superiore al quaranta per cento del punteggio complessivo ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2006 e dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro secondo quanto previsto dalla L.327 del 7.11.2000 e compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

L'offerta economica deve tenere conto dei piani delle misure di sicurezza dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni normative.

### **Art. 15 Offerta anomala**

La procedura di gara deve prevedere la possibilità per l'affidatario di procedere alla valutazione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs 163/06.

L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida.

La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla.

L'affidatario verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante.

Sono assoggettate alle procedure di verifica le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

Sono assoggettate alla procedura di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri fissati dall'articolo unico della Legge n. 327/2000.

### Art. 16 Raggruppamenti temporanei

Possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 10 che precede. Solo il requisito della esperienza triennale (art. 10, lett. e) può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

### Art. 17 - Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali

Al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, è possibile indire, ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 19/2006, e nell'ambito di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale n. 4/2007, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della L.R. n. 19/2006 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
- c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale; nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
- e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare, operative all'interno dell'impresa;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.



Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

L'Ambito, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperienza dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;

b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;

c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;

d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

#### **Art. 18 Monitoraggio delle procedure di affidamento**

Ciascun Ufficio responsabile deve presentare al Coordinamento Istituzionale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno l'elenco degli affidamenti dei servizi socio assistenziali affidati in economia o con procedura negoziata senza bando specificando l'importo e i servizi/forniture

#### **Art. 20 - Rinvio normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e in quanto compatibile alle leggi e regolamenti regionali.